

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

DENOMINATA

A.S.D. REAL PERETOLA

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA.


Art. 1 - E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica, Culturale e Ricreativa denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Real Peretola" in breve "**A.S.D. Real Peretola**", nello spirito della Costituzione repubblicana ed in base agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile. L'associazione è apartitica ed aconfessionale.

Art. 2 - L'Associazione ha sede legale in Firenze, Via di Brozzi n. 99. L'Associazione può disporre il trasferimento, istituire sedi secondarie, nonché sezioni e gruppi, ed ogni altra forma organizzativa periferica che possa essere necessaria o utile al conseguimento degli scopi associativi. La variazione della sede non costituisce variazione statutaria, pertanto può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 - La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

FINALITA' E SCOPI.

Art. 4 - L'Associazione è una associazione sportiva dilettantistica e culturale, che non persegue finalità di lucro, e che svolge la sua attività in piena autonomia e libertà operando per fini sportivi.



ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.


E' caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dalla elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio.

Art. 5 - L'Associazione non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ed intende essere retta e regolata, oltre che dal presente Statuto e dal Codice Civile, dall'art. 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche (T.U.I.R.) e dall'art. 4 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 633 e successive modificazioni, ferma restando la facoltà di optare per il regime agevolato di cui alla legge n. 398/91 ed alle sue successive modificazioni ed integrazioni, di cui all'art. 25 della legge n. 133/99, all'art. 37 della legge n. 342/2000 ed all'art. 90 della legge n. 289/2002.

Art. 6 - Gli scopi principali perseguiti dall'Associazione sono tali da poter inquadrala tra le associazioni sportive dilettantistiche e tra le associazioni culturali di cui all'art. 148, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), nonché alla legge 398/91.

In particolare l'Associazione si prefigge:

- a) La promozione, la diffusione e l'organizzazione di discipline sportive e motorie quali, in modo particolare ma non esclusivo, Calcio a 11, e il calcio in tutte le forme, oltre all'attività sportiva in generale, attraverso la formazione, preparazione, l'aggiornamento, la didattica ed il




perfezionamento nelle varie discipline praticate, nel quadro e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI, nonché degli Statuti e dei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali (in particolare dalla FIGC) o degli Enti di Promozione sportiva cui l'Associazione è affiliata.

b) La promozione e l'organizzazione di iniziative di carattere sportivo, culturale, ricreativo e sociale rivolgendosi in particolar modo a bambini, giovani e anziani. L'associazione si pone il fine di essere un punto di riferimento e di aggregazione ricreativa e sociale per i soci, associati e tesserati promuovendo la cultura sportiva, lo sviluppo dell'attività calcistica e la socialità in genere.

c) Di realizzare manifestazioni sportive, corsi di avviamento allo sport, attività ricreative, centri estivi ed invernali, escursioni, incontri, workshop, corsi, seminari volti all'apprendimento e alla diffusione dello sport in generale, prevenzione sanitaria e laboratori in genere.

d) Di gestire gli impianti di proprietà o in concessione, nonché altre aree o locali, sia sportivi che ricreativi o di promozione sociale (quali biblioteche, aule studio, laboratori), sia pubblici che privati, garantendone la fruizione prevalentemente ai soci, associati, tesserati, nonché ai soci, associati, tesserati di altre associazioni sportive affiliate alla medesima Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.



Per il raggiungimento degli scopi suddetti l'Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative e ad avvicinare il maggior numero di persone all'Associazione stessa, nonché mediante la collaborazione, sotto qualsiasi forma, con altri organismi similari.

L'Associazione al fine di perseguire lo scopo sociale potrà stipulare convenzioni, collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti.

L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

L'Associazione deve essere necessariamente affiliata ad una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI o ad un Ente di Promozione Sportiva Nazionale.

L'Associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie delle federazioni o degli enti di appartenenza e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione di appartenenza stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 7 - L'Associazione può svolgere anche altre attività diverse da quelle sopra indicate, anche se di natura commerciale, se direttamente o indirettamente necessarie o utili al raggiungimento delle finalità e degli scopi istituzionali.

Per lo svolgimento di ogni attività necessaria per il perseguimento degli scopi sociali l'Associazione si avvale prevalentemente dell'opera prestata volontariamente dai singoli iscritti, ai quali potranno essere comunque riconosciuti, rimborsi, premi o indennità comunque denominati, secondo quanto previsto dalla normativa di settore.


L'Associazione non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

SOCI E PARTECIPANTI.

Art. 8 - Il numero dei soci è illimitato. Sono soci dell'Associazione i singoli soci tra i quali l'Associazione è costituita.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, le persone fisiche e giuridiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo le ipotesi di esclusione o recesso espressamente indicate nel presente Statuto, non possono essere previsti soci o partecipanti temporanei. Viene



inoltre espressamente escluso ogni limite operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.

Chiunque intenda partecipare all'Associazione in qualità di socio deve presentare domanda di ammissione su apposito modulo, indicando il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico e indirizzo mail, dichiarando espressamente di aderire al presente Statuto ed impegnandosi al rispetto dei regolamenti interni.

Sull'accoglimento delle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, valutandole esclusivamente secondo il presente Statuto. Contro l'eventuale decisione di rigetto del Consiglio Direttivo, che deve sempre essere motivata, è ammessa opposizione innanzi alla prima Assemblea dei soci successiva, mediante ricorso scritto.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione, rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Art. 9 - I soci versano all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo non può essere trasferito a nessun titolo e non è rivalutabile.

Art. 10 - I soci hanno diritto di frequentare i locali e gli impianti dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette o

comunque organizzate dall'Associazione stessa, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti interni.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

Il domicilio degli associati, per quanto concerne il loro rapporto con l'associazione, è quello risultante dal libro soci. E' responsabilità dei soci comunicare all'Associazione, tempestivamente e per iscritto, ogni variazione dei propri dati anagrafici.

Art. 11 - Oltre che al regolare pagamento del contributo associativo, i soci sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, al rispetto dei regolamenti interni e delle delibere degli organi sociali ed a partecipare fattivamente, in considerazione dell'età, delle attitudini e delle condizioni fisiche, alla vita associativa.

Art. 12 - Costituiscono cause di esclusione del socio:

- a) il mancato pagamento del contributo associativo annuale;
- b) la grave violazione di disposizioni statutarie o regolamentari;
- c) la tenuta di un comportamento tale da recare danno o discredito all'Associazione, o comunque in contrapposizione con i principi della vita associativa.

d) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo

Sull'esclusione del socio si pronuncia nel più breve tempo il Consiglio Direttivo, sentito il socio stesso. Il Consiglio Direttivo può altresì valutare l'ipotesi di sospendere il socio per un periodo massimo di quattro mesi. L'esclusione o la sospensione, adeguatamente motivate, devono essere comunicate all'interessato per iscritto.

Ogni socio può, in qualsiasi momento, presentare al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni, per iscritto e motivate. Le dimissioni hanno effetto immediato.

ORGANI SOCIALI.

Art. 13 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 14 - L'Assemblea Generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ed è costituita da tutti i soci iscritti, per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea può inoltre essere convocata:

a) per decisione del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta lo ritenga opportuno;

b) su richiesta di almeno 3/5 dei soci.

Art. 15 - All'Assemblea dei soci spettano i seguenti compiti:

a) in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sul bilancio e sulla relazione del Consiglio Direttivo;

- approvare la destinazione dell'eventuale avanzo di gestione, nel rispetto del successivo art. 31;

- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura e le modalità di versamento del contributo associativo annuale;

- rinnovare in carica il Consiglio Direttivo uscente o ratificare la nomina di quello neoeletto;

- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori sportivi di sua competenza;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;


b) in sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

- deliberare sul trasferimento della sede in altro comune dell'Associazione;

- deliberare sulle altre proposte di modifica dello Statuto;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.



Art. 16 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata con un preavviso di almeno 7 giorni a cura del Consiglio Direttivo mediante affissione di appositi avvisi presso i locali e gli impianti dell'Associazione e/o tramite mezzi di comunicazione multimediale quali sms, e-mail, social network, pagina web dell'associazione, o qualsiasi altro strumento che la tecnologia ci consentirà, contenenti l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco della materie da trattare. In casi di urgenza, il cui apprezzamento è rimesso al giudizio del Consiglio Direttivo, il termine di preavviso può essere ridotto a 3 giorni, e la convocazione può avvenire mediante semplice avviso nei locali dell'Associazione.

Nelle ipotesi di cui alla lettera b), quarto comma, dell'articolo 15 del presente Statuto la convocazione deve aver luogo nei trenta giorni successivi alla richiesta.

Art. 17 - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% più uno dei soci aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria di seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, deliberando sempre a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti, e delibera sempre a maggioranza dei presenti, salvo che per le ipotesi di modifica di scioglimento dell'Associazione, nel qual caso è richiesta la presenza di almeno il 50% dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole del 50% più uno dei presenti.

Non sono ammessi voti per corrispondenza. In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea il socio può delegare per scritto un altro socio, non membro del Consiglio Direttivo, ad esprimere il proprio voto in sede di assemblea. Ogni socio presente in Assemblea può presentare al massimo una delega.

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per le minoranze, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.

Art. 18 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal Segretario Amministrativo o, in mancanza anche di questi, da altro Consigliere designato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario tra i soci presenti.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può avvenire a scrutinio segreto, previa designazione da parte del Presidente di due scrutatori.

Delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario dell'Assemblea, apposito verbale che dovrà restare a disposizione dei soci presso la sede dell'Associazione per almeno 20



giorni. Copia del verbale dovrà altresì risultare dal registro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri.

E' fatto espresso divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altra società od associazione sportiva dilettantistica operante nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Il Consiglio dura in carica 5 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Essi possono essere sostituiti, in caso di dimissioni o di impedimenti tali da non consentire la prosecuzione della carica, da altri soci consigliati dal consigliere uscente.

L'incarico di consigliere è gratuito.

Art. 20 - Al termine del suo mandato il Consiglio Direttivo rimette l'incarico all'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio, la quale, in caso di approvazione del bilancio, può invitare il Consiglio uscente, previa accettazione di tutti i consiglieri, a restare in carica per un altro quadriennio. In caso contrario l'Assemblea elegge il nuovo Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite dai successivi articoli del presente Statuto.

Art. 21 - Può presentare la propria candidatura a consigliere qualunque socio maggiorenne che risulti iscritto all'Associazione da

almeno 90 giorni, che sia in regola con il pagamento del contributo annuale, che non rivesta cariche sociali in altra società od associazione sportiva operante nella medesima disciplina e che non abbia subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio Direttivo.

Le candidature a consigliere possono essere presentate fino a cinque giorni prima dell'Assemblea che dovrà eleggere il nuovo Consiglio Direttivo. Fino a tale momento l'elenco delle candidature presentate dovrà restare depositato presso la sede dell'Associazione affinché i soci possano prenderne visione.

In casi di necessità, la cui valutazione è rimessa al Presidente, potranno essere ammesse anche le candidature presentate oltre il termine precedente, purché in tempo utile per l'elezione.

Art. 22 - Ciascun socio ha diritto di votare un massimo di candidati pari al numero stabilito dall'Assemblea per la composizione del Consiglio Direttivo.

Si considerano eletti i primi candidati, fino al numero stabilito dall'Assemblea per la composizione del Consiglio Direttivo, che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Hanno diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo tutti i soci che siano regolarmente iscritti a libro soci e che siano in regola con il pagamento del contributo associativo annuale.

Art. 23 - Dopo le operazioni di voto il Segretario dà lettura dei candidati eletti secondo l'ordine dei voti ottenuti. In caso di parità di voti ottenuti si tiene conto della anzianità di iscrizione



all'Associazione del candidato, ed in caso di ulteriore parità dell'età anagrafica.

I candidati eletti sono chiamati ad accettare espressamente il conferimento dell'incarico, che avviene a tutti gli effetti da parte dell'Assemblea. In caso di mancata accettazione da parte di un candidato eletto subentra il primo dei candidati non eletti, purché abbia riportato almeno un voto.

Art. 24 - I consiglieri eletti che abbiano accettato l'incarico debbono riunirsi entro e non oltre quindici giorni dalla nomina. Da tale data cessa dalla carica il Consiglio Direttivo uscente.

Art. 25 - Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Amministrativo.

Il Consiglio fissa i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto, provvede all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea, redige il bilancio, predispone i Regolamenti interni circa l'utilizzo degli impianti e delle strutture a disposizione dell'Associazione e gli altri Regolamenti interni, decreta l'ammissione, la sospensione e l'esclusione dei soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni tre mesi, e straordinariamente, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne facciano richiesta motivata almeno due Consiglieri.

Della convocazione del Consiglio dovrà essere data idonea comunicazione a tutti i Consiglieri. Le adunanze del Consiglio Direttivo, presiedute dal Presidente, sono valide qualunque sia il numero dei Consiglieri intervenuti. In assenza del Presidente, la

riunione è presieduta dal Vice Presidente ed è valida purché presenti almeno i 2/3 dei Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.


Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da conservare presso la sede dell'Associazione.

Art. 26 - Per l'ordinaria amministrazione il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da un numero di consiglieri variabile da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 4 (quattro), o ad un Direttore Generale o Direttore Sportivo, scelto anche tra i soci non consiglieri o tra i non soci, determinando i limiti della delega.

Delle sedute e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, da adottare sempre a maggioranza, deve essere redatto apposito processo verbale.

Art. 27 - Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie, ha l'uso della firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. In caso di assenza o di impedimento le funzioni del Presidente spettano al Vice Presidente o, in mancanza, al Comitato Esecutivo o ad altro consigliere designato dal Consiglio.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO.



Il Presidente del Consiglio Direttivo può conferire, sia ai soci che ai terzi, procure speciali o *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un nuovo Presidente.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO.

Art. 28 - L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29 - Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'esercizio entro e non oltre il 30 aprile successivo.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

L'approvazione del Bilancio spetta all'Assemblea ordinaria.

Al fine di fornire idonea pubblicità al bilancio, lo stesso, corredato della relazione del Consiglio Direttivo, dovrà restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 20 giorni che precedono quello dell'Assemblea, nei quali potrà essere consultato da qualunque socio interessato.

Art. 30 - Nel caso di mancata approvazione del bilancio l'Assemblea dichiara decaduto il Consiglio Direttivo e nomina un Comitato



Speciale al quale viene affidata la gestione provvisoria dell'Associazione.

I membri del Comitato Speciale, in numero di tre o cinque, devono essere scelti tra i soci non consiglieri presenti all'Assemblea, i quali possiedano notoriamente le doti di serietà, imparzialità e competenza richieste dal delicato incarico.

Il Comitato Speciale, che sostituisce a tutti gli effetti il Consiglio Direttivo decaduto, elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, e redige entro 30 giorni un nuovo e particolareggiato bilancio, accompagnato da una dettagliata relazione sulla situazione generale dell'Associazione. Il nuovo bilancio deve essere approvato senza indugio dall'Assemblea dei soci, che deve anche provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 31 - Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito, secondo quanto riportato nell'ultimo bilancio approvato e nel libro degli inventari tenuto presso la sede dell'Associazione:

- 1) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare;
- 2) da contributi e lasciti diversi;
- 3) dal fondo di riserva;
- 4) da tutto ciò che si trova nei locali dell'Associazione o altrove e su cui l'Associazione stessa possa vantare diritti di proprietà.

L'Associazione può conseguire utili o avanzi di gestione, ma in nessun caso può procedere durante la sua vita, alla loro distribuzione, anche in forma indiretta, né alla distribuzione di fondi

riserve o capitale, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.

NORME GENERALI E FINALI.

Art. 32 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea, ed in ogni caso a favore di altra associazione con analoga finalità, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge n. 662/1996. È fatta salva qualunque altra destinazione imposta dalla legge.

Art. 33 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme statutarie e regolamentari della Federazione o dell'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Seguono le firme dei soci fondatori:

BERTINI SIMONE *Simone Bertini*
MASCIULLO FAERIZIO *Faerizio Masciullo*
PALCHETTI ELISA *Elisa Palchetti*



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 03/02/2019
N. 5280
Seve 3
IL DIRETTORE *[Signature]*